

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1608)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RODA e RONZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 1961

Disciplina della vendita al pubblico del latte alimentare

ONOREVOLI SENATORI. — La produzione di nuovi tipi di latte mediante nuovi sistemi di trattamento igienico ha posto in evidenza la inadeguatezza di alcune norme contenute nel regio decreto 9 maggio 1929 n. 994, il quale attende da troppo tempo di essere aggiornato in tutte le sue parti, perchè oramai superato dalle nuove esigenze igienico-sanitarie.

Ad evitare interferenze di attività estranee alla vendita dei vari tipi di latte oggi in commercio, ed allo scopo di porre l'Autorità sanitaria in condizioni di esercitare la sua funzione di controllo, abbiamo ritenuto opportuno proporvi di disciplinare la distribuzione e la vendita al pubblico di tutti i tipi di latte, affidandola unicamente alla categoria commerciale specifica delle latterie, affinchè questo servizio pubblico della distribuzione del latte venga assicurato

con rigoroso rispetto delle norme igieniche della conservazione del prodotto prima che esso venga consegnato ai consumatori.

Occorre altresì tenere presente che le latterie, per poter distribuire il latte, sono obbligate a sottostare al pagamento di una speciale tassa di concessione governativa, non assolta da altre categorie che svolgono pertanto un'illecita quanto incontrollata concorrenza, ai danni dei consumatori. La presente proposta di legge si propone di eliminare le lacune del citato regio decreto 9 maggio 1929 n. 994, in ordine alla vendita dei vari tipi di latte sterilizzato, intero o magro, in attesa che quanto prima il Parlamento discuta le proposte di legge a tutt'oggi presentate intese a disciplinare in modo organico e razionale l'intero settore lattiero, dalla produzione al consumo, attraverso i dovuti crismi igienico-sanitari.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il latte alimentare, intero o scremato, in qualunque modo trattato e confezionato, ivi compreso il latte crudo controllato e le bibite di latte, deve essere posto in vendita al pubblico in esercizi di latteria autorizzati dall'Autorità sanitaria locale e muniti di licenza di commercio ai sensi della legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 44 e 45 titolo VIII del regio decreto 9 maggio 1929, n. 994.